



DETERMINAZIONE N. 620 DEL 26/07/2019

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 5 - SERVIZI TECNICI / VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Oggetto:

Lavori di realizzazione del collegamento stradale fra la strada regionale n. 66 Pistoiese in località Ponte alla Baccellina e lastrada provinciale n. 5 Lucchese. Liquidazione a saldo e stralcio.

Responsabile del procedimento: **PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA**

Responsabile del provvedimento: **PASSANITI DOMENICO ENNIO MARIA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto: Lavori di realizzazione del collegamento stradale fra la strada regionale n. 66 Pistoiese in località Ponte alla Baccellina e lastrada provinciale n. 5 Lucchese. Liquidazione a saldo e stralcio.

IL DIRETTORE DEL SETTORE V° - Servizi Tecnici / Valorizzazione del Territorio
Dirigente Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 22.02.2016
prorogato con decreto del Sindaco n. 23 del 27.06.2018

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 134 del 15/07/2005 si aggiudicava definitivamente l'appalto dei lavori di realizzazione del collegamento stradale fra la S.R. n. 66 Pistoiese in località Ponte alla Baccellina e la S.P. n. 5 Lucchese, all'A.T.I. costituita da Mati Mauro & Figli S.r.l. (capogruppo mandataria), Uccini Silvano S.r.l. (mandante) e Lorenzini S.r.l. (mandante), stipulando conseguentemente il contratto d'appalto n. 10585 del 24/10/2005;

Richiamati:

-L'Atto aggiuntivo Rep. n. 11481 del 24/07/2009, con il quale, a seguito di perizia di variante e suppletiva approvata con atto del RUP n.4 del 29/12/2006, l'importo netto dei lavori in appalto passava da € 3.718.416,23 ad € 4.504.410,74;

- L'Atto aggiuntivo Rep. n. 11707 del 27/09/2010, sottoscritto a seguito di perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa approvata con atto del RUP n. 1 del 24/04/2009 che ha sostituito a tutti gli effetti la perizia di variante approvata con atto del RUP n. 4 del 29/12/2006, portando l'importo netto dei lavori in appalto ad € 4.044.438,16; nonché la perizia suppletiva di variante e variata distribuzione di spesa approvata con atto del RUP n. 2 del 20/05/2010 portando l'importo netto dei lavori in appalto ad € 4.043.526,16;

- La determinazione dirigenziale n. 99 del 05/07/2010 con la quale il Comune di Campi Bisenzio affidava, ai sensi dell'art. 122, c. 7, del D.Lgs. 163/2006, lavori complementari di importo complessivo pari ad € 57.475,00 alla Mati Mauro & Figli S.r.l.;

Dato atto che nel corso dei lavori l'Amministrazione comunale e autorizzava l'esecuzione di alcune lavorazioni in subappalto; in particolare fu autorizzato il subappalto alla Poli Gaspero S.r.l. di Firenze in merito a noli a caldo, opere murarie, pavimentazioni, fognature e movimenti di terra per complessivi € 1.316.360,85, nonché alla Sigma C. S.p.a. per la realizzazione di strutture prefabbricate in cementoarmato per l'importo complessivo di € 305.000,00;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 61 del 16/05/2011 con la quale si approva il conto finale e si dichiara l'ammissibilità del certificato di collaudo tecnico-amministrativo per le opere di cui all'oggetto;

Dato atto che l'Amministrazione comunale prima di procedere ai pagamenti finali chiedeva alla capogruppo Mati Mauro & Figli S.r.l. di indicare l'importo dei lavori eseguiti dalle imprese subappaltatrici e la copia delle corrispondenti fatture quietanzate e che conseguentemente, dalla indicazioni fornite, veniva a conoscenza del mancato pagamento alla subappaltatrice Poli Gaspero S.r.l. per l'importo complessivo di € 387.864,62;

Richiamata la nota dell'Amministrazione comunale Prot. n. 28446 del 12/04/2011, con la quale si comunicava alla capogruppo Mati Mauro & Figli S.r.l. che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, si procedeva alla sospensione del saldo dei pagamenti fino a che la stessa non avesse provveduto a pagare la subappaltatrice Poli Gaspero S.r.l.;

Dato altresì atto che l'Amministrazione comunale accertava che la Sigma C. S.p.a. non era in regola con il versamento contributivo nei confronti dell'INPS, e conseguentemente chiedeva alla capogruppo Mati Mauro & Figli S.r.l., con nota del 12/04/2011, in virtù della responsabilità solidale dell'appaltatore con l'impresa subappaltatrice, di cui all'art. 118, c. 6 del D.Lgs. 163/2006, di intraprendere tutte le azioni possibili per accertare la regolarità contributiva, ovvero, in caso negativo,

di regolarizzare tale situazione, anche mediante azione di surroga nel pagamento di quanto dovuto dal subappaltatore all'Istituto previdenziale; fino a tale regolarizzazione l'Amministrazione comunale provvedeva alla sospensione del saldo dei pagamenti;

Preso atto della nota del 19/09/2011, con la quale si proponeva il pagamento degli importi residui in tre tranches, condizionando l'ultimo pagamento all'adempimento delle questioni pendenti sopra descritte legate ai subappaltatori;

Preso altresì atto che, nonostante l'Amministrazione abbia proceduto al pagamento delle prime tranches, la capogruppo Mati Mauro & Figli S.r.l non provvedeva né al pagamento della subappaltatrice Poli Gaspero S.r.l. né alla regolarizzazione della posizione INPS della Sigma c. S.p.a. , sospendendo pertanto il pagamento a saldo;

Dato atto che in data 02/02/2012 si notificava al Comune di Campi Bisenzio il decreto ingiuntivo n. 6986 emesso dal Tribunale di Firenze in accoglimento del ricorso proposto dalla Mati Mauro & Figli S.r.l., con il quale era ingiunto all'Amministrazione comunale il pagamento delle somme a saldo oltre interessi a norma di legge; a tale atto ingiuntivo veniva proposta opposizione da parte del Comune di Campi Bisenzio accolta con sentenza del Tribunale di Firenze n. 2481/2013;

Preso atto che Mati Mauro & Figli S.r.l. proponeva Atto di citazione in appello alla Corte d'Appello di Firenze avverso la sentenza n. 2481/2013 al fine di ottenere la condanna del Comune di Campi Bisenzio al pagamento della residua somma di € 399.506,52 oltre interessi a norma di legge in suo favore;

Precisato che l'importo complessivo del debito a saldo ammontante complessivamente ad € 399.506,52 è così composto: € 57.475,00 relativi all'affidamento diretto alla Mati Mauro e Figli S.r.l. (Determina dirigenziale n. 99 del 05/07/2010) e € 342.031,52 di cui al contratto Rep. n. 10585/2015 stipulato con l'A.T.I. costituita da Mati Mauro & Figli S.r.l. (capogruppo mandataria), Uccini Silvano S.r.l. (mandante) e Lorenzini S.r.l. (mandante); Acquisitala sentenza n. 176/2018 della Corte d'Appello di Firenze nella quale si afferma quanto segue: "Ritiene questo Giudice che non risulti più fondato il diniego del Comune di Campi Bisenzio di procedere al pagamento ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 sul presupposto del mancato rispetto degli obblighi previdenziali del subappaltatore Sigma C. S.p.a., in quanto è stato documentato che quest'ultima società aveva regolarizzato la posizione come provato da D.U.R.C. in atti....." " Nemmeno risulta fondato il diniego del Comune sulla circostanza che erano dovute somme a Poli Gaspero s.r.l. in quanto è emerso che la stessa era stata soddisfatta delle sue ragioni creditorie come da documentazione depositata all'udienza del 25.07.2017, che questo Collegio ritiene indispensabile ai fini della decisione ai sensi dell'art. 345 c.p.c., e precisamente la quietanza rilasciata da Poli Gaspero S.r.l. datata 18.12.2014 di non aver più nulla a pretendere nei confronti di Mati e del Comune in merito alle prestazioni riferibili al contratto di appalto del 24.10.2005";

Dato atto che, nella stessa sentenza n. 176/2018 la Corte d'Appello definitivamente si pronunciava sull'appello proposto da Mati Mauro e Figli S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza n. 2481/2013 accogliendo l'appello incidentale e parzialmente l'appello principale condannando il Comune di Campi Bisenzio a corrispondere a Mati Mauro e Figli S.r.l. in liquidazione la somma di € 57.475,00 oltre interessi legali;

Preso atto della nota dell'Avv. Zoli, nominato dal Liquidatore della Mati Mauro e Figli S.r.l., di cui al ns. Prot. n. 32282 del 15/06/2018, con la quale veniva richiesto il versamento di quanto disposto nella sentenza sopra citata per un totale di € 58.450,50 (compreso interessi) nonché dell'importo di € 400.103,13 di cui € 342.031,52 relativo al residuo credito vantato dall'A.T.I. composta come sopra indicato in virtù del contratto d'appalto n. 10585 del 24/10/2005 e € 58.71,61 a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 629 del 03/08/2018 con la quale:

- si riconosceva, in virtù di quanto stabilito dalla sentenza 176/2018 della Corte d'Appello, il debito di € 57.475,00 vantato direttamente dalla Mati Mauro e Figli S.r.l., nonché di € 342.031,52

- vantati dalla Mati Mauto e Figli S.r.l. in qualità di capogruppo essendo venuti meno i presupposti che legittimavano l'Amministrazione comunale alla sospensione degli stessi;
- si procedeva alla liquidazione dell'importo complessivo di € 368.121,89 onde evitare un aggravio di costi derivanti dalla maturazione degli interessi così come dovuti per legge;

Richiamata la nostra nota Prot. n. 29567 del 20/05/2019 con la quale si proponeva al liquidatore della Mati Mauro e Figli in liquidazione nonché al legale da quest'ultimo nominato il pagamento di € 53.803,00 a saldo e stralcio di quanto preteso al fine di evitare ogni ulteriore azione legale con aggravio di costi per le parti, chiedendo, in caso di accettazione, una dichiarazione da parte della Mati Mauto e Figli in liquidazione, anche in nome e per conto dell'A.T.I., di non aver più nulla da pretendere dall'Ente in relazione all'appalto di lavori conferito con contratto rep. n. 10585 stipulato in data 24/10/05 tra il Comune e l'ATI e ai lavori di cui al primo atto aggiuntivo rep. n. 11481 del 24/07/09 e di cui all'ulteriore atto aggiuntivo rep. n. 11707 del 27/09/10 nonché in relazione ad ogni ulteriore somma o spesa derivante dai giudizi instaurati tra l'Ente e la Mati Mauro & Figli aventi ad oggetto i predetti rapporti contrattuali;

Preso atto della risposta pervenuta in data 18/07/2019 di cui al Prot. n. 42269, a firma del liquidatore della Mati Mauro e Figli in liquidazione e del legale da quest'ultimo nominato, con la quale, in virtù del parere favorevole del Comitato dei Creditori e del Commissario Giudiziale e del conseguente provvedimento del Giudice Delegato del Tribunale di Pistoia del 07/07/2019, comunicano l'accettazione integrale della proposta nonché viene rimessa la dichiarazione richiesta con la ns. nota sopra richiamata;

Ritenuto di procedere alla liquidazione dell'importo di € 53.803,00 a saldo e stralcio di quanto preteso dal Liquidatore della Mati Mauro e Figli s.r.l. onde evitare ogni ulteriore azione legale con aggravio di costi per le parti, a valere sull'imp. 520/2016 che ha la necessaria capienza;

Richiamato inoltre la sentenza n. 1700/2017, passata in giudicato, del Tribunale Ordinario di Firenze che testualmente afferma: *“.. non sono fondate nemmeno le ulteriori ragioni di opposizione improntate sul mancato rispetto degli obblighi previdenziali di uno dei subappaltatori della odierna convenuta opposta, sulla pendenza di procedure esecutive presso terzi in cui appare essere stato dedotto quale oggetto anche il credito di cui è causa e sul combinato disposto di cui agli artt. 111, 111-bis L.F. e 118, c. 3, D.Lgs. 163/2006, dal momento che la società convenuta opposta è stata ammessa a concordato preventivo, ritualmente omologato con decreto 3.5.2013..., con la produzione quindi da un lato degli effetti di cui all'art. 168 L.Fall., e dall'altro della garanzia che ogni ulteriore questione in questa sede dedotta dall'odierno Comune opponente (anche con riguardo alla questione circa la prededucibilità dei crediti dei subappaltatori), tenuto conto altresì delle prescrizioni imposte nel decreto di omologazione..., potrà trovare soluzione nell'ambito della procedura concordataria”;*

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (all. 4/2 D.Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31.07.2018 è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione” per gli anni 2019/2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021, e s.m.i.;
- con deliberazione G.C. n. 2 del 15.01.2019 è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 ed il documento denominato "Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019", e s.m.i.;
- con deliberazione G.C. n. 13 del 31.01.2018 è stato approvato l'aggiornamento del “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” triennio 2018/2020 e s.m.i.;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Per quanto sopra premesso e motivato

1. di liquidare l'importo di € 53.803,00 a saldo e stralcio di quanto preteso dal Liquidatore della Mati Mauro e Figli s.r.l. onde evitare ogni ulteriore azione legale con aggravio di costi per le parti, a valere sull'imp. 520/2016, a favore della Mati Mauro e Figli s.r.l. in liquidazione P.I. 00977990472;
2. di derogare alle verifiche previste dalla normativa vigente preliminari al pagamento, in quanto, essendo la Mati Mauro & Figli S.r.l. ammessa a concordato preventivo ritualmente omologato con decreto 3.5.2013, e secondo quanto indicato nella sentenza n. 1700/2017, passata in giudicato, del Tribunale Ordinario di Firenze, la situazione debitoria della società, anche nei confronti degli Enti impositori, troverà soluzione nell'ambito della procedura concordataria;
3. Di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti conseguenti;
4. Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;
5. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6. Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente del V° Settore.

Il Dirigente del V° Settore
(Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”